

AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE

IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DEFINITE DALLA DELIBERAZIONE N. 7/7351 DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 11/2001

nel comune di
PORLEZZA



Committente	Comune di Porlezza	Data e nome documento	10/06/2025 0125-aree idonee
Indirizzo	Via Garibaldi, 66 – 22018 Porlezza (CO)		

Preparato da	Alessandra Monga	Visto	Ing. Massimo Carbone
			

SOMMARIO

CAP.1	INTRODUZIONE	3
CAP.2	CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	5
CAP.2.2	Aspetti Sanitari	5
CAP.2.3	Aspetti impiantistici delle SRB	6
CAP.2.4	Aspetti urbanistico-architettonici	10
CAP.2.5	Ulteriori aspetti.....	10
CAP.3	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	11
CAP.3.1	Normativa Nazionale	11
CAP.3.2	Normativa Regionale	12
CAP.3.3	Procedimenti autorizzativi per l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione	13
CAP.4	AREE DEFINITE DALLA L.R. 11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE.....	18
CAP.4.1	Area 1.....	18
CAP.4.2	Area 2.....	18
CAP.4.3	Aree di particolare tutela	18
CAP.5	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE IDONEE.....	19
CAP.5.1	Potenzialità delle aree idonee	27
CAP.5.2	Localizzazioni consentite	28

ALLEGATI:

TAVOLA 2	Individuazione delle aree comunali da proporre per l'installazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni e la radio televisione
TAVOLA 3	Azzonamento del territorio comunale Area 1 – Area 2 – Aree di particolare tutela

CAP.1 INTRODUZIONE

Gli impianti di telecomunicazione presenti sul territorio comunale riguardano ad oggi due categorie di segnali radio:

- Le telecomunicazioni broadcast, cioè i ripetitori per trasmettere i segnali di radio e tv nazionali e locali, che garantiscano la copertura non solo nel territorio comunale, ma anche nei comuni limitrofi e in tutte le aree che risultano in visibilità ottica diretta dalle postazioni di trasmissione, anche se distanti qualche decina di km
- Le telecomunicazioni cellulari, cioè i ripetitori delle compagnie di telefonia mobile, che sono in continua evoluzione e che sono caratterizzate da un raggio d'azione più corto, limitato a pochi km dal punto di trasmissione

Per quanto riguarda il primo punto le caratteristiche delle antenne e delle postazioni sono le seguenti:

- Ubicate in prossimità di punti strategici nelle vallate in modo da essere in visibilità ottica con un'altra postazione da cui ricevere i flussi di dati e un'altezza sul livello del mare tale da riuscire a re-inviare i segnali in un'area particolarmente estesa
- Per garantire che le antenne delle singole emittenti non creino interferenza tra loro è indispensabile che la struttura sia alta almeno 25-30 metri, per disaccoppiare verticalmente i segnali e che sia dotata di sbracci orizzontali che permettano il disaccoppiamento orizzontale

Per quanto riguarda il secondo punto le caratteristiche delle antenne e delle postazioni sono le seguenti:

- Ubicate in prossimità di aree residenziali o lungo le direttrici di traffico principale in quanto gli utenti si devono collegare alle celle ricetrasmittenti da casa o in viaggio
- Non troppo lontane tra loro in quanto per i segnali 3G,4G,5G la copertura della cella è molto limitata, con un raggio max di 1 km, mentre per il 2G può arrivare fino a 4-5 km
- Il problema dell'interferenza per queste tecnologie è meno presente per cui è possibile utilizzare pali autoportanti senza sbracci per limitare l'impatto visivo e limitare l'altezza dei pali a circa 12-15 metri per le tecnologie Nb-lot, con la necessità di salire a 18-24 metri solo in caso di presenza di più gestori e più tecnologie sulla stessa postazione.

Attualmente i gestori di telefonia mobile presenti sul territorio italiano sono:

- T.I.M., Vodafone, WIND3, Iliad, Zefiro

Le frequenze utilizzate nella telefonia mobile sono:

2G : GSM 900 MHz - DCS 1800 MHz

3G : UMTS 2100 MHz - UMTS 900 MHz

4G : LTE 700 MHz - LTE 800 MHz - LTE 1800 MHz - LTE 2100 MHz - LTE 2600 MHz

5G : N38 TDD 2600 MHz - N78 TDD 3600 MHz – B42 TDD 3500 MHz – N258 TDD 26000 MHz

Poichè i sistemi di telefonia mobile sono in continua espansione, si può ipotizzare che saranno sicuramente avanzate delle richieste di installazione nel prossimo futuro, ad esempio è attualmente in fase di utilizzo sperimentale nelle principali città la tecnologia NbloT.

Questo documento vuole fornire delle linee guida, come proposto dalla Legge Regionale n.11 dell'11 Maggio 2001, per limitare una localizzazione indiscriminata sul territorio da parte dei singoli gestori e per minimizzare l'impatto elettromagnetico e architettonico, dovuto alle future installazioni.

Nel seguito del documento verranno illustrati gli aspetti tecnici ed urbanistici che devono essere considerati in fase di localizzazione, ai sensi della normativa nazionale attualmente in vigore; verranno individuate delle aree di proprietà comunale da suggerire ai gestori quali siti per le installazioni di nuove SRB e saranno anche indicate alcune caratteristiche costruttive a cui fare riferimento.

CAP.2 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

CAP.2.2 Aspetti Sanitari

Riportiamo le tre considerazioni principali che emergono dalla letteratura in materia per quanto riguarda gli aspetti sanitari collegati alle emissioni di campo elettromagnetico:

- deve essere minimizzato il campo elettromagnetico nei luoghi in cui ci sia presenza continuata di persone, considerando il limite di legge pari a 15 V/m (come stabilito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” e modificato dalla Legge 31 dicembre 2023 n. 214 art.10).
- il nostro organismo risulta più sensibile all’esposizione continua a campi elettromagnetici, in particolare durante le ore notturne. Quindi, a parità di intensità di campo, sono da preferirsi installazioni che comportano campi elettromagnetici che interessano luoghi dove la permanenza sia diurna e saltuaria (strade, parcheggi, luoghi di lavoro), piuttosto che continua e notturna (abitazioni, alberghi).
- in ogni caso sono da considerarsi popolazione a rischio i bambini, gli ammalati e gli anziani e quindi per le installazioni nelle vicinanze di asili, scuole, ospedali e case di riposo ci si dovrà attenere alle indicazioni della L.R. n. 11/2001.

CAP.2.3 Aspetti impiantistici delle SRB

Una Stazione Radio Base di telefonia mobile (SRB) è costituita da:

- un numero di antenne poste a qualche decina di metri dal piano stradale (di solito da 24 a 30 metri), che irradiano e ricevono segnali dai telefoni mobili personali presenti nel raggio massimo di un paio di chilometri dall'antenna stessa.
- un insieme di apparati di comando e controllo delle antenne poste nei pressi delle installazioni, di tipo INDOOR (collocati cioè in locali chiusi di circa 12 mq o in shelter prefabbricati) o di tipo OUTDOOR (apparati che sono installati direttamente in esterno); a loro volta le Stazioni Radio Base sono collegate con allacciamenti ENEL e TELECOM (ci può essere eventualmente anche un ponte radio per la trasmissione del segnale: in questo caso si installano parabole con diametro tipico 30/60cm).

Le installazioni possono essere di due tipi (vedere le fotografie di seguito):

- sul tetto di edifici alti, con gli apparati installati in un vano tecnico di solito all'ultimo piano dell'edificio stesso (sito ROOF TOP).

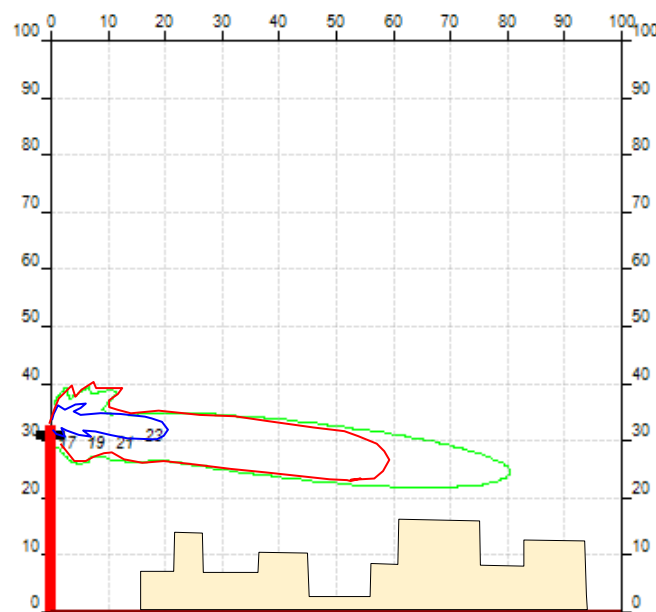
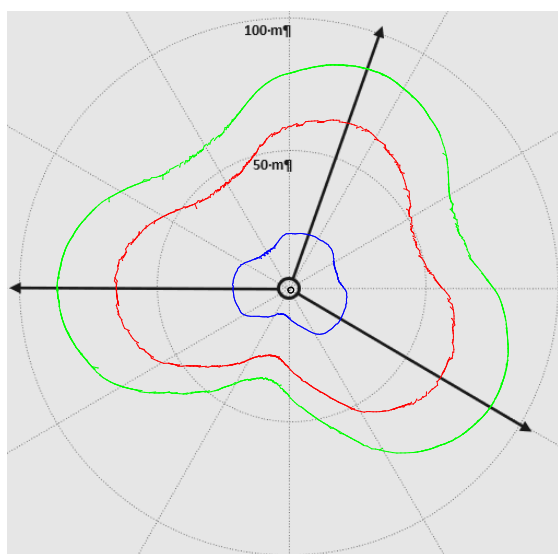


- su un palo posto su un terreno recintato con gli apparati posti alla base del palo stesso (sito RAW LAND).



Il segnale irradiato dall'antenna in entrambi i tipi di installazione copre un raggio di qualche chilometro dall'antenna stessa, mentre il campo elettromagnetico associato presenta livelli a rischio ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 entro un raggio di 100 metri dall'antenna ma solo alla quota dell'antenna stessa, come indicato in figura.

Diagramma del lobo orizzontale e verticale di una tipica SRB di telefonia mobile



Isolinea 15 V/m

Isolinea 20 V/m

Isolinea 40 V/m

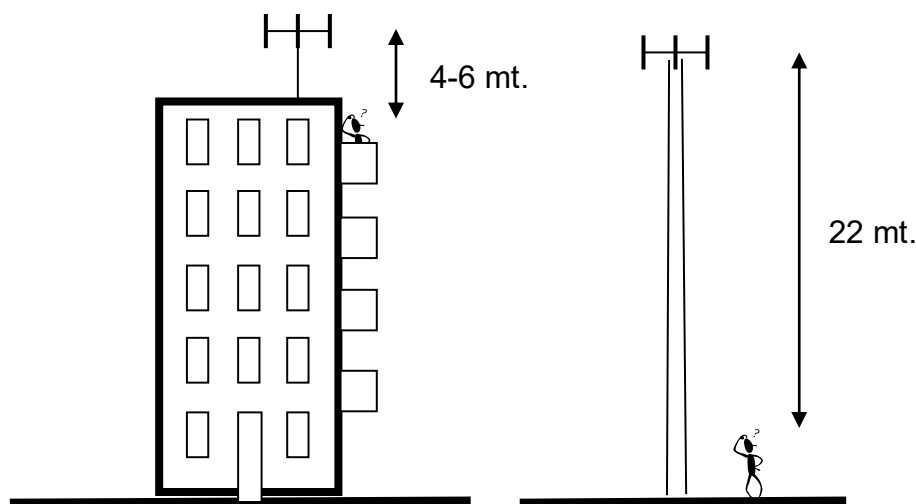
Edifici residenziali / commerciali

Da questi diagrammi e dalle fotografie precedenti si nota che:

- per minimizzare l'impatto elettromagnetico al suolo, è sufficiente salire con l'altezza del palo;
- per minimizzare l'impatto estetico bisognerebbe agire in maniera opposta diminuendo l'altezza e l'ingombro del palo stesso.

Poiché l'ipotesi di fondo che ha portato alla definizione delle presenti linee guida è quella di salvaguardia della popolazione, cerchiamo di confrontare due tipiche installazioni (una a tetto e una su palo) a parità di condizioni, ad esempio per un sito posto a 24 metri da terra:

L'installazione ROOF-TOP (sul tetto di un edificio, tipica nelle città dove sono presenti numerosi edifici multipiano) consente di avere su un edificio di sette piani fuori terra un palo di sostegno dell'antenna alto solo 2 metri, mentre un sito RAW LAND (palo da terra) prevede un palo alto 24 metri; se però osserviamo la figura ci rendiamo conto che nel primo caso possiamo avere presenza continuata di persone a soli 4-6 metri al di sotto del piano dell'antenna, mentre nel secondo caso abbiamo almeno 22 metri.



Se teniamo presenti i diagrammi di irradiazione precedenti vediamo che l'area intorno all'antenna che presenta valori di campo elettromagnetico prossimi ai limiti di legge si estende per circa 100 metri dall'antenna stessa. E' evidente che sono da preferirsi siti che presentano fasce di rispetto non urbanizzate uguali o superiori a tale distanza.

CAP.2.4 Aspetti urbanistico-architettonici

Le considerazioni precedenti hanno fatto preferire siti RAW LAND a siti ROOF TOP. Vediamo come sia possibile comunque cercare di minimizzare l'impatto estetico.

Date le caratteristiche geomorfologiche del territorio comunale di Porlezza, è possibile ipotizzare che i pali abbiano **altezza media compresa tra 24 e 30 metri da terra** (ingombro totale della struttura comprese antenne ed eventuali parabole).

Inoltre, le più recenti installazioni, per minimizzare l'impatto visivo dei pali, prevedono:

- pali senza ballatoio;
- bracci limitati ad una lunghezza massima di 1 m. che consentono comunque l'installazione di più antenne per settore;
- possibilità che almeno 2 gestori utilizzino lo stesso palo posizionando le antenne a quote differenti (rispettando il "disaccoppiamento" tra le antenne).

L'area interessata dall'installazione è solitamente recintata, per motivi di sicurezza, con grigliato o con rete plastificata; per il mascheramento dell'armadio contenente gli apparati, denominato Shelter, si possono prevedere piantumazioni sul perimetro dell'area.

Ulteriori limitazioni saranno da applicarsi nel caso in cui si scelga un sito all'interno della zona urbanizzata, affinché l'impatto visivo sia il più possibile minimizzato.

CAP.2.5 Ulteriori aspetti

La scelta di individuare aree comunali come siti per l'installazione di SRB di telefonia mobile coniuga l'esigenza di garantire copertura radio propria degli operatori con il ruolo di controllo e di indirizzo del territorio proprio dell'Amministrazione Comunale.

Risulta oltremodo vantaggioso impiegare parte dei proventi generati dall'utilizzo di tali aree in opere inerenti l'ambiente e il territorio. Potranno essere realizzate, ad esempio, opere di riqualificazione territoriale, o si potrà effettuare un rilevamento continuo dell'inquinamento elettromagnetico, in modo da garantire un monitoraggio ambientale costante. I risultati di tali misurazioni potranno essere resi di pubblico dominio pubblicandoli sul sito del comune o facendoli apparire su apposito display. In tal modo la popolazione potrà, in ogni momento, essere a conoscenza del livello di campo elettromagnetico a cui è esposta.

Il palo di sostegno delle antenne potrebbe inoltre essere utilizzato per l'illuminazione delle aree identificate in caso di parcheggi o di rotonde spartitraffico.

CAP.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CAP.3.1 Normativa Nazionale

Art.3 D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”

Modificato dalla Legge 31 dicembre 2023 n. 214 art.10

Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 3 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione pari a **20 V/m**.

Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza superiore a 3 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione pari a **40 V/m**.

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili, esclusi i lastrici solari, si assume il valore di attenzione di **15 V/m**.

CAP.3.2 Normativa Regionale

Si riportano di seguito i riferimenti della normativa regionale che permettono l'individuazione delle aree da proporre per l'installazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni e la radio televisione.

CAP.3.2.1 Art. 4 comma 1 L.R. 11/2001

I Comuni provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale nella delibera VII/7351.

CAP.3.2.2 Deliberazione n. VII/7351 del 11/12/2001

La delibera regionale fornisce i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

Il Comune provvede a ripartire l'intero territorio comunale in Area 1, Area 2 e a circoscrivere le aree di particolare tutela dandone comunicazione all'ARPA ai fini della attuazione del comma 9 dell'articolo 4 della citata L.R.11/2001.

CAP.3.3 Procedimenti autorizzativi per l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione

CAP.3.3.1 Codice delle Comunicazioni D.Lgs n. 259/2003

Art. 86. Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio

1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:

a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'[articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (~~ora~~ [decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.](#)), nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice della navigazione.

6. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.

7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'[articolo 4, comma 2, lettera a\), della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#).

8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmesse.

Art. 87. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.

3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli [articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni.

9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

CAP.3.3.2 Procedure semplificate per autorizzazione nuove reti di comunicazione

Art. 87-bis. Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'[articolo 87](#) nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'[articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#), la denuncia è priva di effetti.

Art. 87-ter. Variazioni non sostanziali degli impianti

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'[articolo 87](#), da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.

CAP.4 AREE DEFINITE DALLA L.R. 11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il territorio comunale viene suddiviso ai sensi della L.R. 11/2001 in (vedi Tavola 2 in allegato):

- Area 1;
- Area 2;
- Area di particolare tutela compresa entro il limite di 100 m dal perimetro di proprietà dei punti sensibili definite nell'allegato A della deliberazione n. 7351 del 11/12/2001.

Il Comune provvede a dare comunicazione all'ARPA dell'azzoneamento individuato, ai fini dell'aggiornamento del registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti e per lo spostamento di quelli esistenti.

CAP.4.1 Area 1

Si definisce "Area 1" l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

CAP.4.2 Area 2

Si definisce "Area 2" la parte di territorio comunale non rientrante in "Area 1".

CAP.4.3 Aree di particolare tutela

Si definiscono "Aree di particolare tutela" le aree comprese entro il limite di 100 m dal perimetro di proprietà dei punti sensibili, individuate una per ciascuno dei suddetti recettori.

Sono state inserite tra queste aree le scuole, le strutture sanitarie e i parchi gioco del Comune di Porlezza.

CAP.5 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE IDONEE

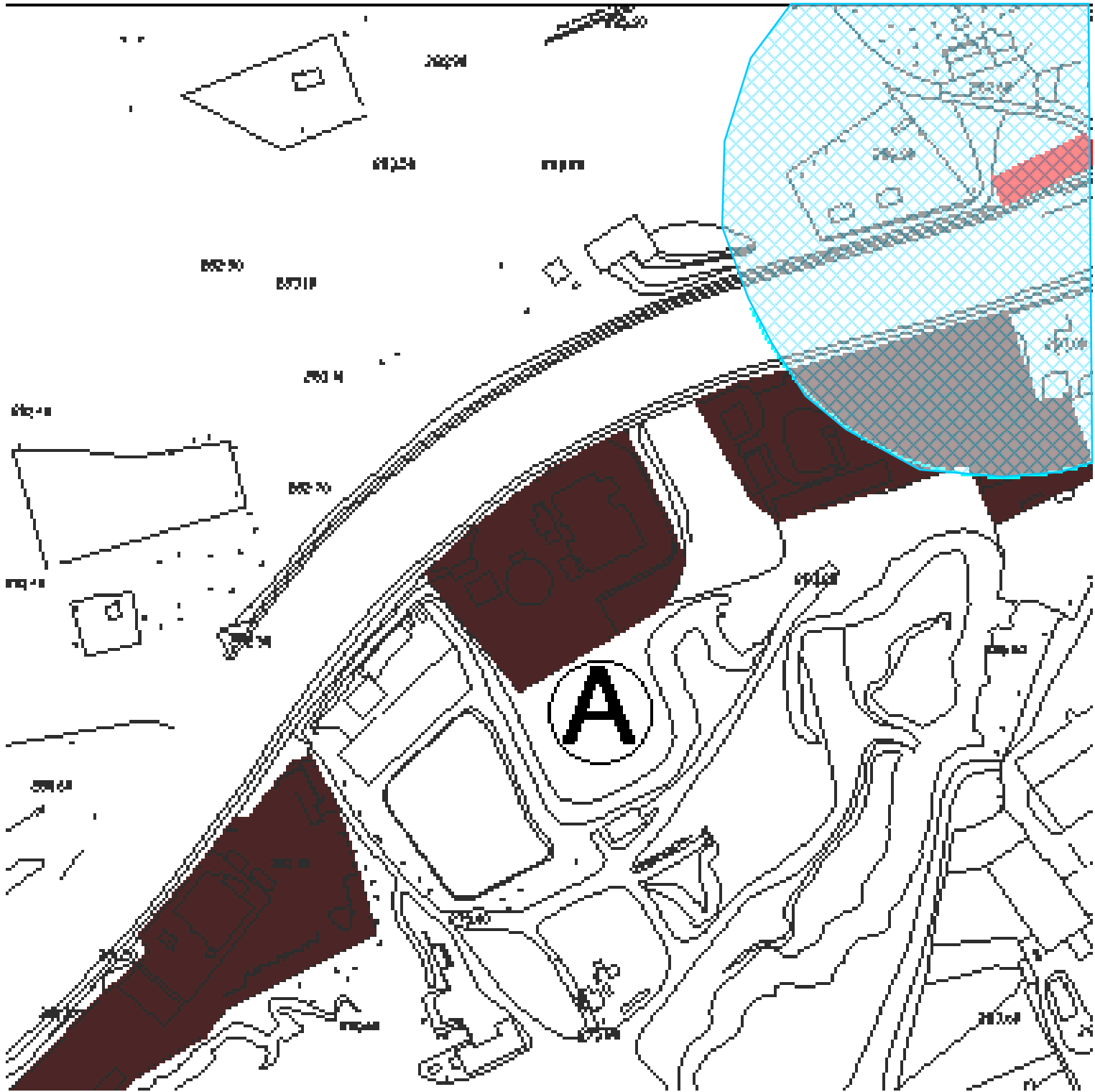
Per razionalizzare ed ottimizzare la realizzazione di nuove stazioni radio base ed impianti per la radio telecomunicazione, sono state individuate alcune aree di proprietà comunale con caratteristiche tali da minimizzare l'impatto dovuto all'installazione di Stazioni per la ricetrasmissione di segnali radio-televisivi e di telefonia mobile.

Ogni gestore potrà valutare, in relazione ai propri obiettivi di copertura del territorio, se le aree indicate sono potenzialmente idonee per installare i propri impianti.

(vedi SCHEDE IN ALLEGATO)

AREA A

N.	Descrizione	Proprietà	Localizzazione secondo L.R.11/2001
A	Nuovo depuratore – Via San Maurizio	Comunale	Area 2



Aree di proprietà comunale

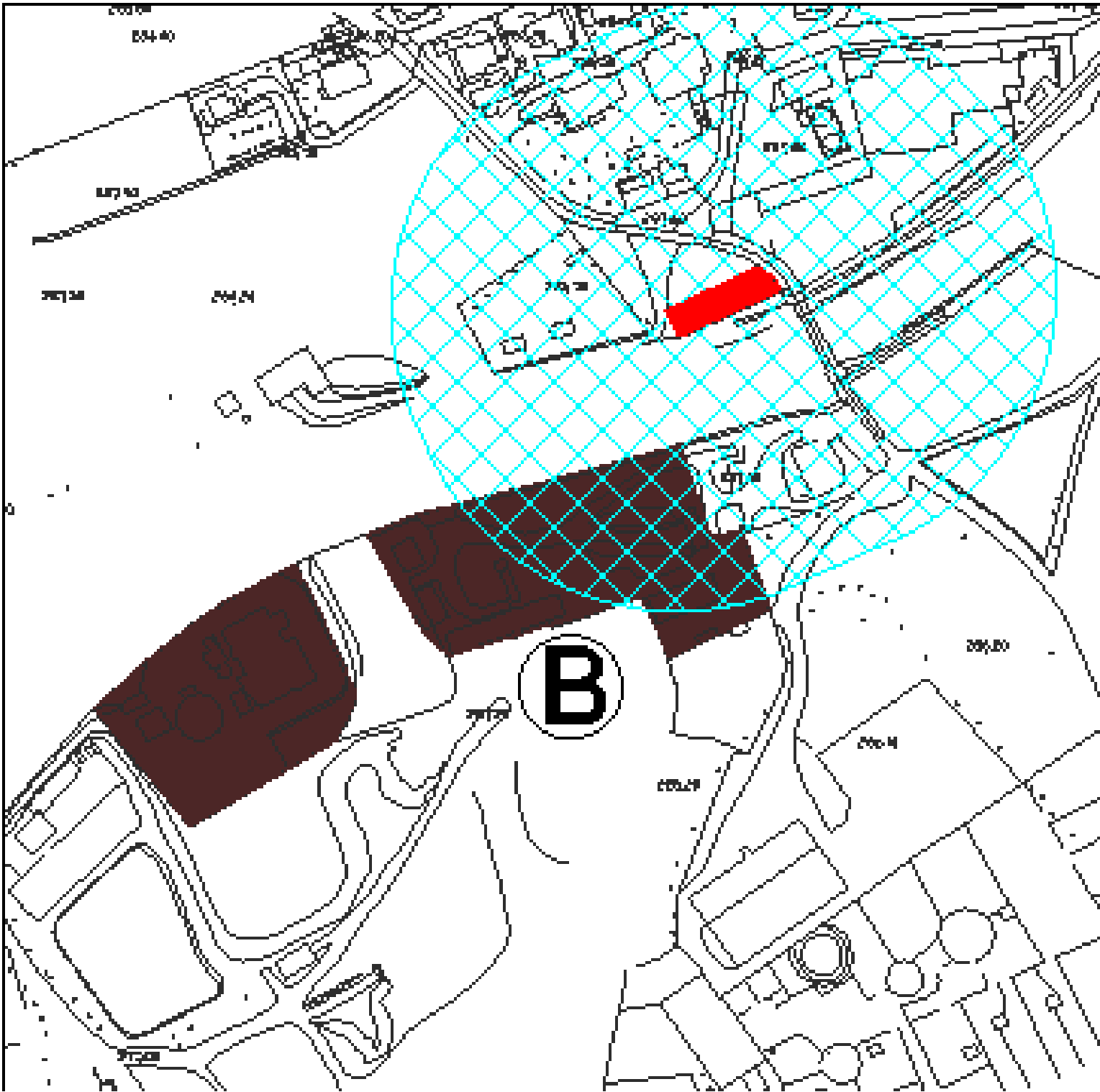


Fascia di rispetto 100 m

Aerofotogrammetrico scala 1:2000

AREA B

N.	Descrizione	Proprietà	Localizzazione secondo L.R.11/2001
B	Centro raccolta rifiuti - Via San Maurizio	Comunale	Area 2

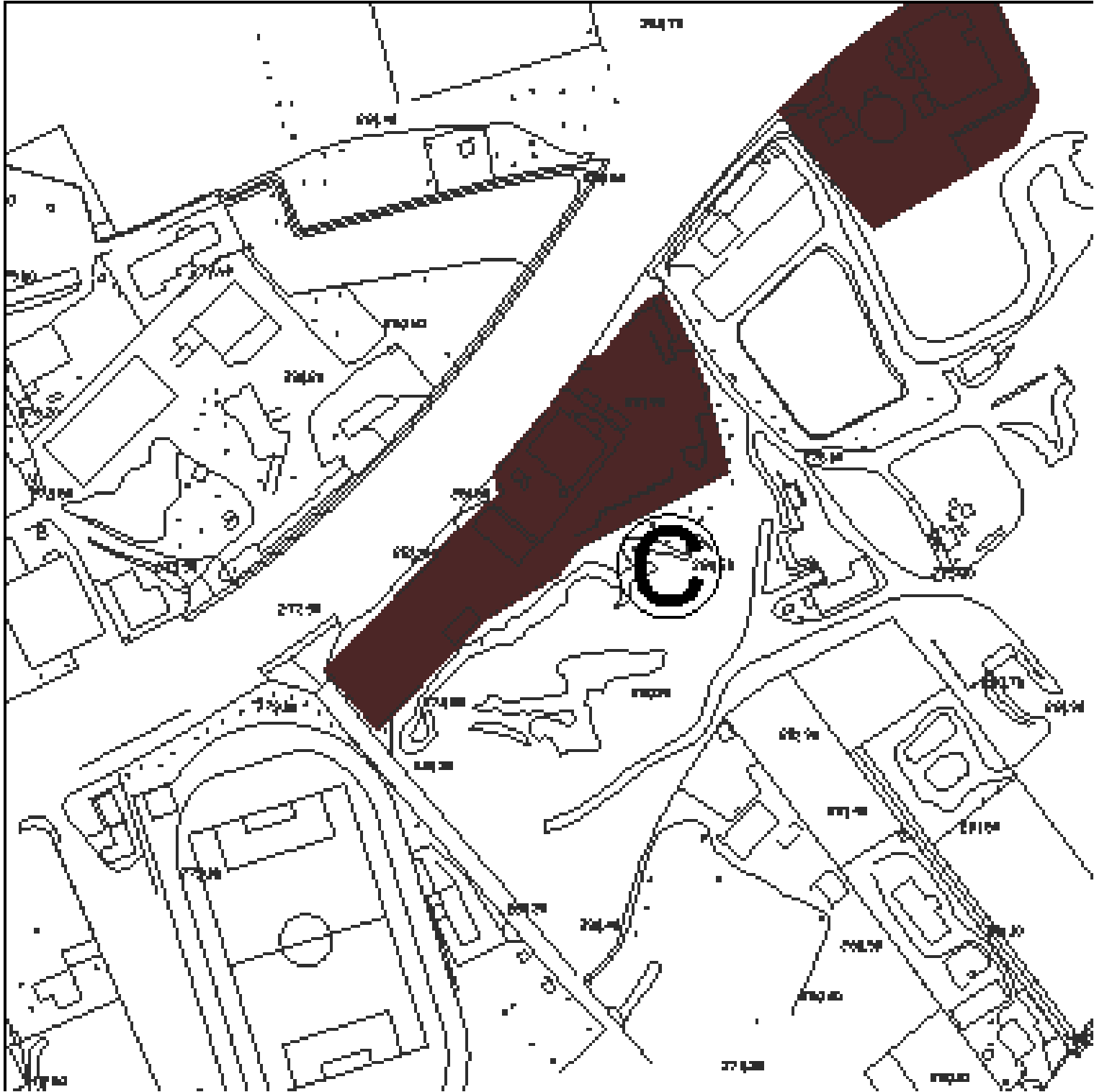


 Aree di proprietà comunale  Fascia di rispetto 100 m

Aerofotogrammetrico scala 1:2000

AREA C

N.	Descrizione	Proprietà	Localizzazione secondo L.R.11/2001
C	Vecchio depuratore - Via San Maurizio	Comunale	Area 2

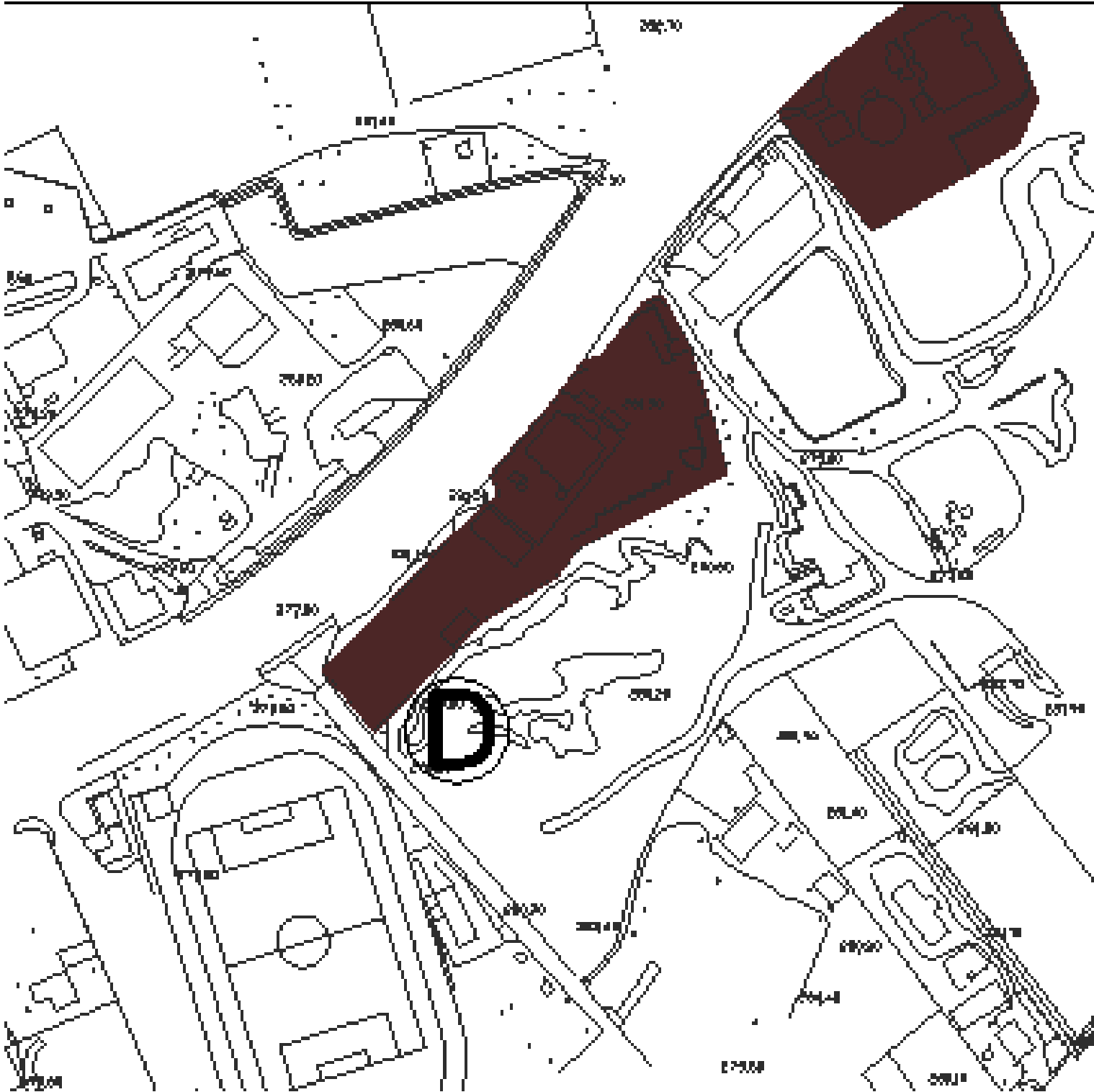


 Aree di proprietà comunale

Aerofotogrammetrico scala 1:2000

AREA D

N.	Descrizione	Proprietà	Localizzazione secondo L.R.11/2001
D	Centro raccolta rifiuti - Via San Maurizio	Comunale	Area 2

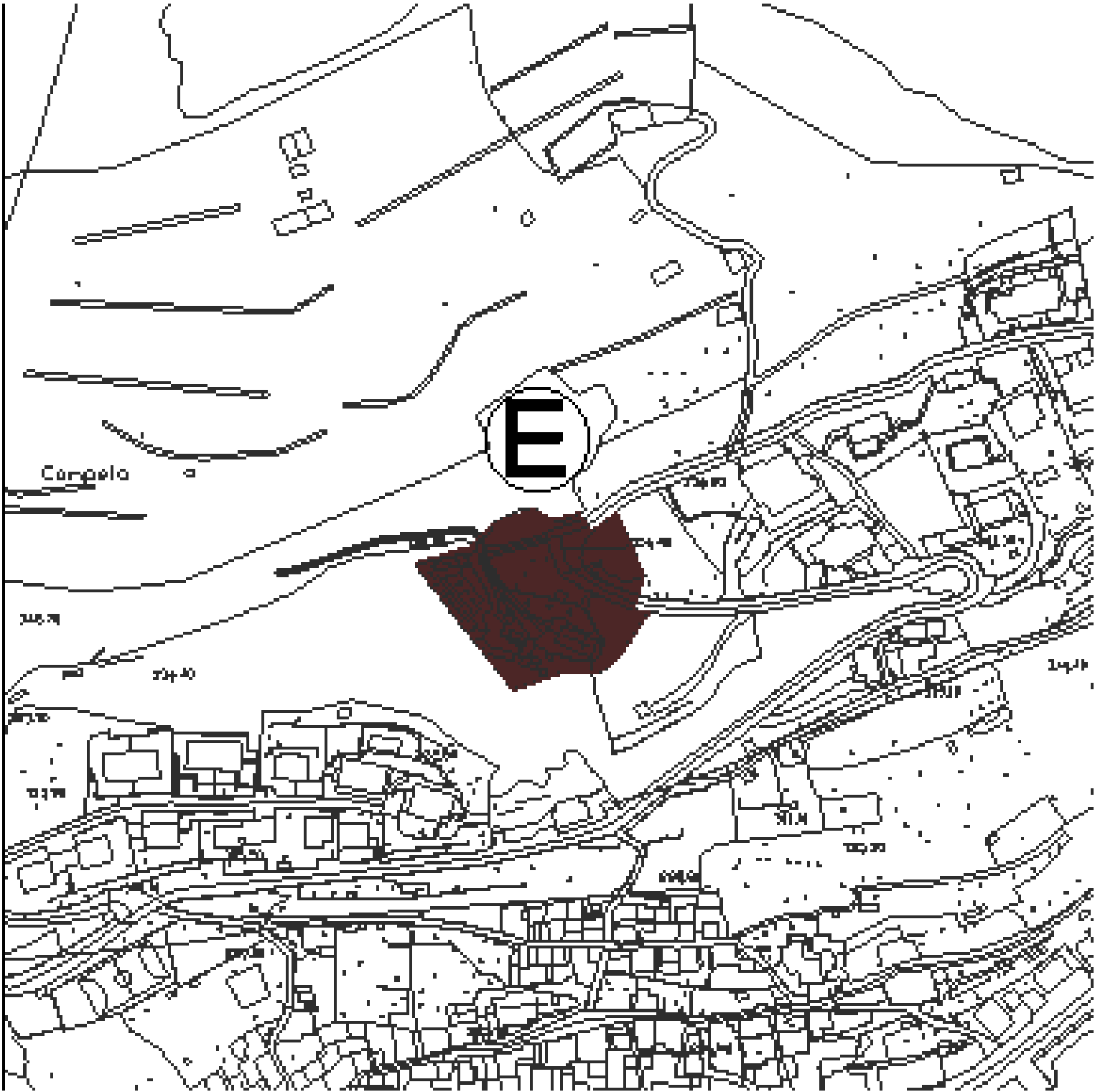


 Aree di proprietà comunale

Aerofotogrammetrico scala 1:2000

AREA E

N.	Descrizione	Proprietà	Localizzazione secondo L.R.11/2001
E	Area Cimitero – Loc. Cima	Comunale	Area 2

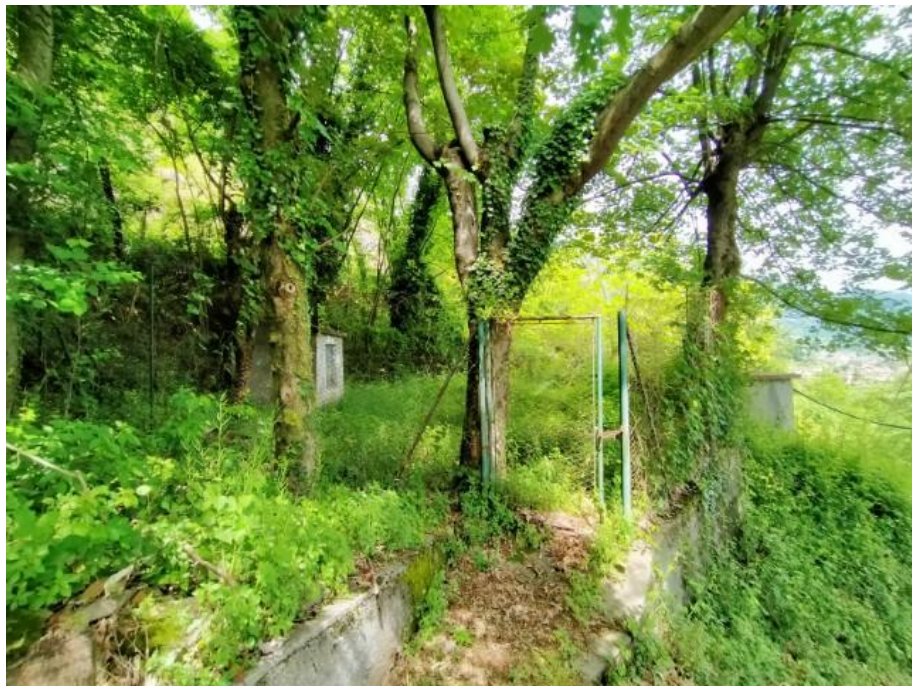


 Aree di proprietà comunale

Aerofotogrammetrico scala 1:2000

AREA F

N.	Descrizione	Proprietà	Localizzazione secondo L.R.11/2001
F	Acquedotto - Bacino Nosone – Via Palo	Comunale	Area 2

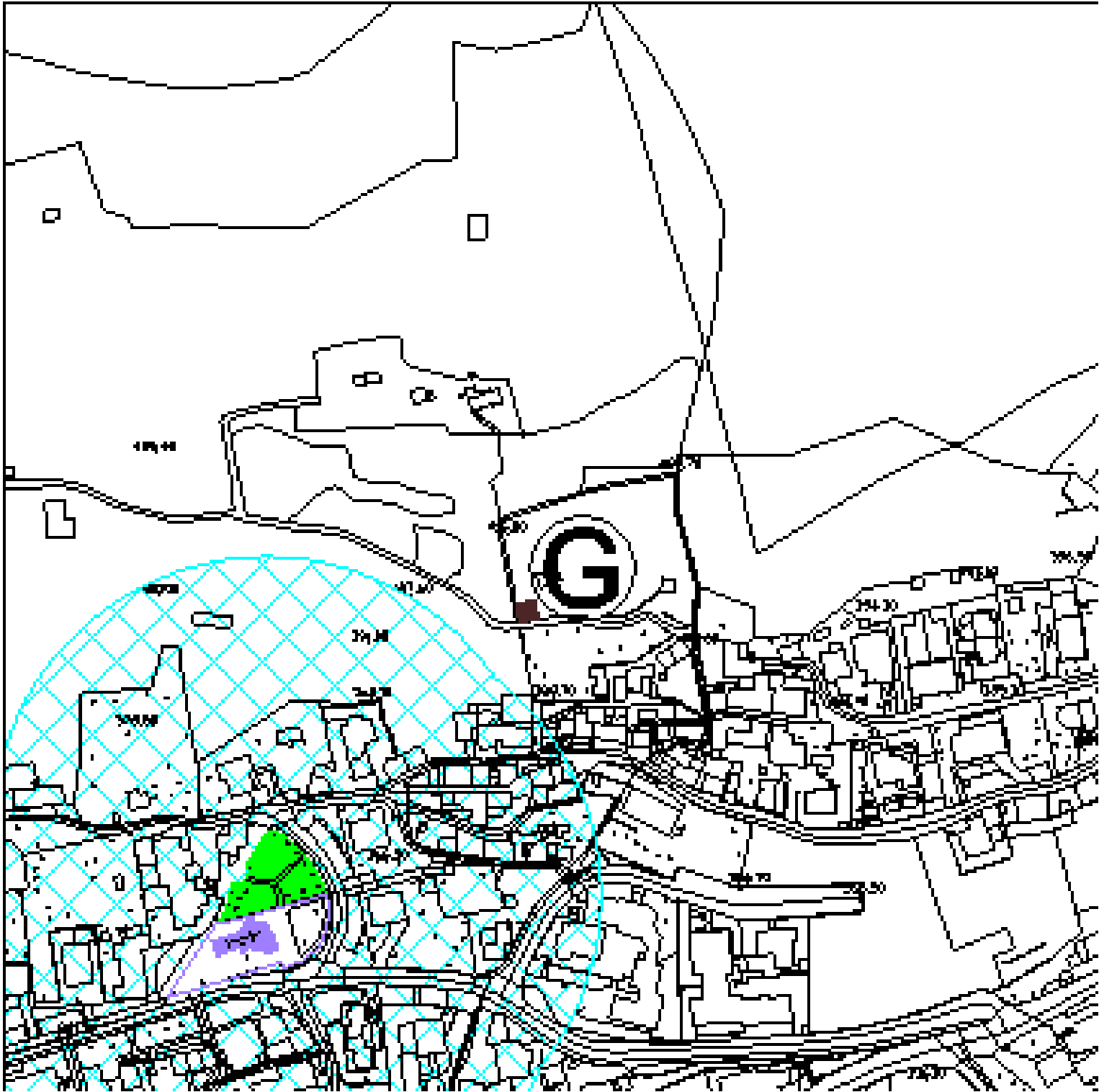


 Aree di proprietà comunale  Fascia di rispetto 100 m

Aerofotogrammetrico scala 1:2000

AREA G

N.	Descrizione	Proprietà	Localizzazione secondo L.R.11/2001
G	Acquedotto – Bacino Calcher – Via Caduti in guerra	Comunale	Area 2



 Aree di proprietà comunale

Aerofotogrammetrico scala 1:2000

CAP.5.1 Potenzialità delle aree idonee

Per consentire un'adeguata copertura del territorio comunale vengono indicate anche le potenzialità delle aree identificate.

N.	Descrizione	Altezza eventuale palo	Numero massimo di gestori	Note
A	Nuovo depuratore	24-30 m	2	
B	Centro raccolta rifiuti	24-30 m	2	Una parte dell'area rientra nella fascia di rispetto 100 m
C	Vecchio depuratore	24-30 m	2	
D	Centro raccolta rifiuti	24-30 m	2	
E	Cimitero Loc. Cima	24-30 m	2	
F	Bacino Nosone	24-30 m	2	Una parte dell'area rientra nella fascia di rispetto 100 m
G	Bacino Calcher	24-30 m	2	

CAP.5.2 Localizzazioni consentite

Nelle **aree di particolare tutela** è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. 11/2001, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 W.

In **Area 1**, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. 11/2001, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.

In **Area 2**, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. 11/2001.

L'installazione degli impianti dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesistico-ambientale, come già detto nei capitoli precedenti, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici. Per quanto riguarda le localizzazioni su edifici di particolare valore storico-artistico, queste potranno avvenire solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati:

- entro 100 m. nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 W;
- entro 250 m. nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 W;
- entro 500 m. nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1000 W.